

n°8425 r.g. 2023



**Tribunale Ordinario di Monza**  
Sezione Seconda Civile

Il giudice, dott.ssa Maddalena Ciccone,  
dato atto che l'udienza del 03/01/2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, all'esito del provvedimento emesso in data 06/12/2023,  
letti gli atti e i documenti allegati al fascicolo d'ufficio,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

1. Con ricorso ai sensi degli artt.1168, 1170 c.c. e 703 c.p.c. la Fondazione Don Lorenzo Milani chiedeva di ordinare a Sandra Gesualdi e Carla Carotti la reintegrazione della Fondazione nel possesso del materiale archivistico meglio descritto in atti o comunque la cessazione dell'attività di turbativa e molestia nel possesso.

Va subito evidenziato che *“nel giudizio possessorio assume rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa, con la conseguenza che, per l'esperimento delle azioni di reintegrazione o di manutenzione, è sufficiente un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo o di mala fede, purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale ed il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto”* (cfr. Cass. nn. 6772/91 e 4625/87), e ciò indipendentemente dalla esistenza di un titolo di legittimazione a base del possesso che, se esistente, può venire in rilievo solo ad *colorandam possessionem*, e cioè per trarre elementi qualificativi di una già accertata relazione di fatto intercorrente con una determinata *res* e non anche per ricavare la prova del possesso dal regime legale o convenzionale del diritto reale corrispondente, né per escludere l'esistenza del già accertato potere di fatto (cfr. Cass. 27/12/2004, n.24026; Cass. 23/03/2004 n.5760; Cass.



15/05/1998 n.4908).

In disparte quanto finora esposto, la domanda di reintegrazione proposta dalla ricorrente pare infondata, se non addirittura inammissibile.

Alla luce degli atti, della documentazione prodotta e delle allegazioni delle parti è incontestato che nel dicembre 2022 parte ricorrente riceveva notizia della imminente uscita di una nuova edizione, aggiornata da Edizioni San Paolo, del libro “Lettere di don Lorenzo Milani, priore di Barbiana”, curata da Sandra Gesualdi e che la ricorrente diffidava la Casa Editrice a indicare chiaramente la titolarità dei documenti pubblicati in capo alla Fondazione Don Lorenzo Milani.

Ciò appurato, l'azione a tutela del descritto spoglio parrebbe inammissibile ex art.1168 comma 3 c.c., essendo decorso oltre un anno tra l'evento – di cui si è avuta notizia nel dicembre 2022 ma risalente ad epoca precedente, neppure indicata – e la formulazione dell'istanza possessoria.

In ogni caso, non pare raggiunta la prova del possesso da parte della ricorrente del materiale archivistico in epoca prossima al dicembre 2022, atteso che – come esposto dalla stessa istante – tale materiale non è mai entrato nella disponibilità della Fondazione.

Invero, incombe su chi si reputa spogliato la prova del proprio possesso in epoca prossima allo spoglio (*ex multis*, Cass. 27/12/1993 n.12790; Cass. 18/05/1985 n.3055); possesso che, nel caso di specie, non può presumersi, ma occorre che sia specificamente dimostrato, a fronte dell'interversione del possesso in favore della resistente, già avvenuta – a dire della stessa ricorrente – dal 5 maggio 2019, quando Carla Carotti “*e i tre suoi figli Sandra, Daniele ed Emanuela Gesualdi, hanno donato alla Fondazione un compendio di beni quasi tutti materiali didattici utilizzati negli anni '60 dalla Scuola di Barbiana che erano stati di proprietà di Michele e da loro ereditati*”.

Tanto consente di ritenere dimostrata, allo stato e ai limitati fini della presente delibazione sommaria cautelare, l'assenza in capo alla ricorrente di un possesso tutelabile con l'azione di spoglio.



2. Nel caso di specie non sembra ricorrere nemmeno un'ipotesi di attentato pregiudizievole al possesso della Fondazione, né pare che la controparte abbia inteso, con la realizzazione delle condotte lamentate, opporre una propria pretesa, contraria a quella della ricorrente. Infatti, il lancio, peraltro preannunciato, di una nuova edizione del libro "Lettere di don Lorenzo Milani, priore di Barbiana", a cura della resistente, all'epoca dei fatti in possesso degli scritti, non pare rappresentare una molestia, *sub specie* di attentato pregiudizievole, né sembra che il godimento della *res*, da parte della ricorrente, è reso notevolmente più faticoso in ragione della condotta di cui si duole.

In tale direzione, è inoltre il caso di precisare come la mancanza di assenso da parte della ricorrente resti priva di rilievo, non assurgendo, la condotta della resistente, neppure alla qualificazione in termini di molestia. Al contempo, si osserva che la situazione giuridica fatta valere dalla ricorrente in danno delle resistenti parrebbe riguardare la diversa questione della regolazione dei rapporti meramente proprietari ed economici tra le parti, senza nessun mutamento obbiettivo e concreto del possesso altrui; di talché, nessuna molestia, nemmeno di diritto, pare essersi realizzata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo nella misura minima prevista dai parametri vigenti in ragione dell'assenza di questioni rilevanti in fatto e in diritto e dei rapporti esistenti tra le parti.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:

- rigetta la domanda svolta dalla Fondazione Don Lorenzo Milani in danno di Sandra Gesualdi e Carla Carotti;
- condanna la parte ricorrente a rifondere alle parti resistenti le spese del procedimento, che si liquidano in €2.608,00, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.

Monza, 19/01/2024

Il giudice

Maddalena Ciccone

